COMUNE DI BELGIRATE

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE IN VIDEOCONFERENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - BELGIRATE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 24 DEL 17.09.2024

Indice generale

REGOLAMENTO PER L'EVENTUALE PARTECIPAZIONE IN VIDEOCONFERENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1 Oggetto
Art. 2 Principi e criteri
Art. 3 Utilizzo di sistemi di videoconferenza nelle sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazioni
Art. 4 Convocazione
Art. 5 Accertamento del numero legale e regolazione degli interventi
Art. 6 Votazioni

Art. 1. Oggetto

1. Nel rispetto delle norme dello Statuto comunale e ferma restando l'applicazione del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, per quanto compatibile, il presente regolamento ha lo scopo di favorire la partecipazione dei Consiglieri Comunali alle attività afferenti l'esercizio del proprio mandato attraverso la disciplina delle modalità di utilizzo degli strumenti tecnologici in grado di garantire il collegamento da remoto alle sedute del Consiglio Comunale, nel caso in cui circostanze di carattere generale o temporanee condizioni personali ne possano impedire la presenza fisica presso le sedi istituzionali dell'Ente.

2. Le Sedute del Consiglio Comunale si svolgono in presenza, presso le sedi istituzionali così come individuate dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 2. Principi e criteri

1. Il presente regolamento è ispirato al principio di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai seguenti criteri:

a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Laddove si opti per una seduta che prevede in tutto o in parte la partecipazione in videoconferenza, la seduta è trasmessa in diretta streaming su canale indicato sul sito istituzionale del Comune. La diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute esclusivamente in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri Comunali contenuta nell'avviso di convocazione;

c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle sedute e la conservazione nel tempo dei relativi verbali, in qualunque formato essi siano redatti.

2. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;

b) la possibilità per tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;

c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e le dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;

d) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;

e) la garanzia della segretezza delle sedute ove necessario;

f) la sicurezza dei dati e delle informazioni;

g) la tracciabilità mediante registrazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

3. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire che il Segretario Comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato e che i

cittadini possano avere sempre modo di seguire gli interventi di tutti i consiglieri nel dibattito, al di là della modalità di partecipazione.

Art. 3 Utilizzo di sistemi di videoconferenza nelle sedute del Consiglio comunale

1. Al fine di garantire una piena funzionalità del Consiglio Comunale, ove ricorrano esigenze di carattere generale di tutela dell'incolumità o della salute pubblica oppure sia stato dichiarato uno stato di emergenza, in deroga all'articolo 2, comma 3 dello Statuto, le adunanze si svolgono, secondo i principi del Codice dell'amministrazione digitale D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., mediante la totale partecipazione in videoconferenza oppure la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza presso i luoghi sede di riunione sia mediante videoconferenza, previa disponibilità e funzionamento del sistema informatico.

2. Le sedute di Consiglio Comunale sono convocate in presenza. Ove sussistano in capo ai singoli Consiglieri condizioni personali riconducibili a comprovati motivi di salute che non siano comunque tali da pregiudicare l'attività deliberativa, le adunanze possono prevedere, secondo i principi del Codice dell'Amministrazione digitale D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza presso i luoghi sede di riunione sia mediante videoconferenza, previa disponibilità e funzionamento del sistema informatico.

3. La Consigliera può partecipare alle adunanze in videoconferenza nel periodo corrispondente alla maternità anticipata, al congedo di maternità obbligatoria e facoltativa e per il congedo parentale come previsto dalla legge più favorevole alla lavoratrice. Ciò a prescindere dalla condizione lavorativa della consigliera.

Il Consigliere può partecipare alle adunanze in videoconferenza per un lasso di tempo pari a quello previsto per legge per il congedo di paternità e per il congedo parentale come previsto dalla legge più favorevole al lavoratore. Ciò a prescindere dalla condizione lavorativa del Consigliere.

La Consigliera e il Consigliere possono partecipare alle adunanze in videoconferenza in caso di malattia del figlio minore, secondo quanto previsto dalla legge più favorevole al lavoratore e alla lavoratrice. L'applicazione prescinde dalla condizione lavorativa del Consigliere e della Consigliera.

Il presente comma vale anche per il Segretario Comunale.

4. In applicazione del comma 2 del presente articolo, i Consiglieri che debbano prendere parte alle riunioni in modalità di videoconferenza ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, non oltre le dodici ore precedenti l'orario stabilito di inizio dei lavori, dichiarando sotto la propria personale responsabilità la sussistenza di una delle condizioni personali di cui al comma 2. Tale termine è derogato qualora le condizioni di cui al comma 2 dovessero avverarsi nel corso della seduta; in tale circostanza il consigliere ne dà immediata comunicazione al Presidente. Il Presidente autorizza.

Il presente comma vale anche per il Segretario Comunale.

5. Il Consigliere assicura che le modalità di collegamento rispondano a riservatezza, decoro ed esclusività dell'attività istituzionale, evitando situazioni che possano compromettere un'efficiente connessione. È onere dei soggetti sopra richiamati dotarsi di un collegamento efficiente e di un dispositivo correttamente funzionante, attivando la videocamera, garantendo e mantenendo l'inquadratura del proprio volto. È espressamente vietato collegarsi in movimento o da luoghi pubblici.

6. Il Consigliere o altro relatore chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza.

7. Il Consigliere può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà. Eventuali assenze a video, pur in presenza di collegamento attivo, senza la predetta comunicazione verranno considerate al pari dell'assenza.

8. In caso di problemi di connessione imputabili al gestore del sistema informatico centrale e/o a carattere generale, che impediscano la corretta funzionalità, la seduta regolarmente aperta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Non appena ripristinata l'efficienza del sistema, la seduta riprenderà mediante nuovo appello dei presenti. Laddove il ripristino avvenga oltre l'orario stabilito di chiusura dei lavori, il Presidente, qualora la durata della riunione non sia stata prolungata, apprezzate le circostanze, dichiara tolta la seduta.

9. Non è classificabile come problema tecnico che impedisca l'espressione di voto tramite applicazione informatica la mancanza di connessione o il malfunzionamento del dispositivo in dotazione al singolo componente. Le temporanee disfunzioni dei collegamenti o le anomalie tecniche che giustifichino la mancata espressione di voto del singolo componente sono da intendersi quelle riconducibili esclusivamente a malfunzionamenti dichiarati dal gestore del sistema informatico.

Art. 4 Convocazione

1. L'avviso di convocazione contiene espressa indicazione in merito alle modalità di ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa, di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, per la partecipazione alla seduta in videoconferenza.

2. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari e di quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si osservano, per quanto compatibili, le norme previste dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 5 Accertamento del numero legale e regolazione degli interventi

1. L'identità dei Consiglieri e il numero legale sono accertate all'inizio della seduta dal Presidente che ne dà comunicazione al Segretario Comunale; i Consiglieri che partecipano in videoconferenza attestano la loro presenza tramite appello nominale. E' necessario il contestuale riscontro a video. I partecipanti pertanto dovranno dare riscontro della loro presenza attivando videocamera e, se necessario, il microfono per consentire la propria identificazione.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta e in ogni caso durante le votazioni.

3. I Consiglieri che si collegano successivamente alla verifica del numero legale effettuata in apertura di seduta devono dichiarare verbalmente al Presidente o, qualora non possibile, tramite il sistema di messaggistica dell'applicazione informatica, la loro partecipazione non appena questa ha avuto inizio.

4. I Consiglieri che partecipano in videoconferenza intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera e il microfono; quest'ultimo deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.

Art. 6 Votazioni

1. Il voto è espresso:

a) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma informatica in dotazione, che consente l'accertamento e l'espressione del voto e della identità dei Consiglieri votanti che devono essere visibili dinanzi al proprio dispositivo di collegamento;

b) nel caso di impedimenti tecnici nell'uso della piattaforma informatica, per chiamata nominale da parte del Presidente, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto.

2. Considerata la regola della votazione in forma palese e la difficoltà di rendere votazioni a scrutinio segreto tramite piattaforma, non è possibile inserire negli ordini del giorno di sedute consiliari da remoto deliberazioni che prevedano votazione a scrutinio segreto. Nel caso in cui sussista l'urgenza di deliberare un punto a scrutinio segreto, il Presidente non potrà autorizzare sedute in videoconferenza, neppure parziale.